

COMUNE DI SACCOLONGO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I CITTADINI PER LA CURA, LA VALORIZZAZIONE E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI

Art. 1

(Principi, finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per l'esercizio delle funzioni comunali e per la cura, la valorizzazione e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli artt. 3 del T.U. n. 267/2000, 2, 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni.
4. Il Comune di Saccolongo, ove ciò non sia incompatibile con norme di legge, svolge le proprie funzioni riconoscendo, valorizzando e sostenendo l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali nell'attuazione delle funzioni pubbliche attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale.
5. Le azioni istituzionali di cui al terzo comma si realizzano principalmente attraverso patti di collaborazione nella forma degli accordi di diritto pubblico di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, così come definiti dal presente Regolamento.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) pubbliche funzioni: le funzioni attribuite dall'ordinamento giuridico alla titolarità delle pubbliche amministrazioni ed esercitabili anche dai privati e dalle loro formazioni sociali ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e – per quanto concerne gli Enti Locali – dell'articolo 3 del T.U. n. 267/2000.

b) Beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo.

c) Comune o Amministrazione: il Comune di Saccolongo nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

d) Cittadini attivi: tutti i soggetti, a titolo personale e/o associati (anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale) che, nei casi non vietati dall'Ordinamento, si attivano per l'esercizio di pubbliche funzioni comunali, e per la cura, la valorizzazione e la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.

e) Proposta di collaborazione: documento scritto, formulato dai cittadini attivi, volto a proporre interventi di cura, valorizzazione o rigenerazione dei beni comuni. La proposta, comunque autonoma, può anche essere formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

f) Patto di collaborazione: l'accordo, stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito e le caratteristiche della collaborazione nell'esercizio di pubbliche funzioni e degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.

g) Gruppo promotore: gruppo che promuove la cultura della collaborazione e la sua concreta realizzazione. Il gruppo, costituito da singoli cittadini, avrà le seguenti funzioni:

- 1) consultivo e di supporto per coloro che intendono presentare proposte;

- 2) di eventuale supporto per la pubblica amministrazione per il vaglio dei progetti e la loro realizzazione.

h) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

i) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità.

l) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, che complessivamente

incidono sul miglioramento della qualità dei beni e della vita nel territorio comunale.

m) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico

Art. 3

(Le collaborazioni)

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima pubblicità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

d) Massima apertura: gli interventi di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi nei patti ed alle attività;

e) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non comporti oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative per la comunità.

Art. 4

(Procedimenti per la conclusione di patti di collaborazione)

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;

b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura, di valorizzazione o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 il servizio competente deputato alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.

4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici.

6. L'ufficio preposto predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al Responsabile del Servizio competente.

7. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente, illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici.

8. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta comunale.

9. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile del Servizio competente.

10. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito Internet istituzionale, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 5

(Interventi attuabili)

1. Possono costituire oggetto di proposta:

a) microprogetti relativi alla vita della comunità locale, che prevedano azioni di tipo continuativo attinenti a funzioni comunali, in particolare in materia di partecipazione, aggregazione, cultura, sport, turismo, attività sociali;

- b) interventi di manutenzione del patrimonio pubblico comunale, svolti con il coordinamento, il controllo e la supervisione, del settore competente, in materia di arredo e decoro urbano, verde pubblico, viabilità, edifici e strutture, quali ad esempio la riparazione, il ripristino, la sostituzione di elementi di uso quotidiano privi di rilevante entità presenti nelle aree pubbliche ovvero negli edifici e nelle strutture di proprietà comunale, la ritinteggiatura e tinteggiatura di locali, di infissi ed elementi di arredo, con l'esclusione di lavori in quota, gli interventi di giardinaggio su aiuole e altre aree di verde pubblico (lavorazione del terreno, piantumazione di bulbi, fiori e piccole piante, annaffiamento, taglio, potature e altre cure colturali), interventi di pulizia sulle medesime aree;
 - c) attività volte alla promozione della creatività urbana e della sperimentazione artistica, in particolare di quella giovanile, anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva;
 - d) interventi che favoriscano l'innovazione digitale attraverso attività di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di applicazioni per la rete civica, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali;
 - e) interventi misti che prevedano azioni ricomprese dalla lettera a) alla lettera d);
 - f) qualsiasi altro progetto che proponga azioni o interventi a beneficio della collettività.
2. La proposta di ogni singolo intervento tra quelli previsti al comma 1. dovrà essere d'interesse per la collettività, avere carattere di "pronta e concreta realizzabilità".

Art. 6

(Soggetti proponenti: I cittadini attivi)

1. L'intervento di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti sia come singoli sia nelle formazioni sociali in cui sono impegnati. Più precisamente sono abilitati a proporre e realizzare microprogetti, interventi di manutenzione o interventi misti, i seguenti soggetti, oltre ovviamente i singoli cittadini:
- a) Associazioni locali, composte da cittadini che intendano svolgere la propria azione collettiva, in una determinata porzione del territorio comunale;
 - b) soggetti associativi, istituzionali, o di altro genere, compresi i gruppi promotori, che siano già formalmente costituiti;
 - c) realtà economiche private.

Art. 7

(Presentazione delle proposte)

1. Le proposte per la realizzazione di azioni di cui all'art. 5, redatte in carta semplice, su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, devono essere presentate al Comune corredate da una scheda progettuale che contenga i seguenti elementi:
- a) descrizione illustrativa dell'azione e motivazioni che ne stanno alla base;
 - b) bacino di utenza considerato, risultati attesi, e benefici sociali per la comunità locale;
 - c) analisi delle risorse umane, strumentali ed economiche necessarie per la realizzazione e la gestione nel tempo;
 - d) indicazione delle eventuali fonti di finanziamento;
 - e) cronoprogramma che illustri i tempi e le modalità di realizzazione;
 - f) indicazione delle diverse professionalità coinvolte.

Le singole dichiarazioni di disponibilità verranno valutate, con giudizio insindacabile, dal competente Responsabile del Procedimento, e verranno accolte compatibilmente con le necessità e con la programmazione comunale.

Art. 8

(Procedimento per l'approvazione delle proposte)

1. La proposta di ogni singolo intervento tra quelli previsti all'art. 5 sarà valutata nella sua fattibilità sotto il profilo tecnico, amministrativo e finanziario, da parte del Responsabile del Servizio competente che potrà, ove lo ritenga necessario, richiedere al soggetto proponente un'eventuale documentazione integrativa.

Art. 9

(Indicazioni per la realizzazione del patto di collaborazione)

1. Una volta approvato ogni singolo intervento tra quelli previsti all'art. 5, al fine di regolare i rapporti tra il Comune e il soggetto proponente, verrà redatto e stipulato uno specifico accordo denominato patto di collaborazione, che dovrà disciplinare i seguenti contenuti:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) la rinuncia da parte di tutti soggetti coinvolti nel progetto a formulare qualsiasi richiesta di risarcimento di eventuali danni riportati a causa o in occasione delle attività di cui alla proposta;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati nonché di polizza assicurativa per danni arrecati a terzi o al comune nel corso delle attività di cui al presente regolamento;
 - g) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - i) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione;
 - l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto.
 - m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
 - n) accettazione espressa delle norme contenute nel presente Regolamento;
 - o) bozza dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo.
- La stipula del patto di collaborazione, elaborato successivamente all'approvazione del singolo intervento da parte della Giunta Comunale, sarà preceduto, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 bis della legge n. 241/1990, dalla relativa determinazione adottata dal Responsabile del Servizio competente.

Art. 10

(Individuazione del Responsabile del Procedimento e sue competenze)

1. Per tutti gli interventi previsti all'art. 5 le funzioni di competenza del Responsabile di Procedimento sono svolte dal Responsabile del Servizio competente che sarà individuato in sede di approvazione del singolo progetto.
4. Il Responsabile del Procedimento può esercitare, in qualsiasi momento, tutte le forme di verifica, controllo ed eventuale sospensione che riterrà opportune, circa lo svolgimento e le modalità di realizzazione delle azioni, anche mediante la convocazione di riunioni valutative dei processi in itinere.

Art. 11

(Finalità della formazione)

L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

Art. 12

(Il ruolo delle scuole)

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

Art. 13

(Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune richiede che cittadini attivi si forniscano autonomamente dei dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, e delle competenze professionali dei soggetti attivi, può mettere a disposizione i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per la realizzazione dei progetti.
2. Gli eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi forniti sono da considerarsi in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.

Art. 14

(Autofinanziamento)

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Art. 15

(Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;

c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili e utilizzate

e) entrate eventualmente e a qualunque titolo conseguite

5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

8. Nel caso in cui la rendicontazione sia affetta da gravi irregolarità, il Comune può rifiutare l'erogazione del contributo o richiedere la restituzione del contributo eventualmente anticipato.

Art. 16

(Composizione e funzionamento del gruppo promotore)

1. Il gruppo promotore è aperto all'adesione di tutti i cittadini senza limiti.

2. Il gruppo approverà un regolamento per il proprio funzionamento, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale e sceglierà, al suo interno, un comitato esecutivo composto da tre persone che si rappresenterà direttamente con il Comune di Saccolongo. La durata del comitato esecutivo è di anni 3, con possibilità di essere rieletto. Spetterà al comitato esecutivo convocare il gruppo promotore ogni qualvolta vi siano proposte da esaminare o attività da intraprendere per la promozione della sussidiarietà.

Art. 17

(Applicazioni di altre norme)

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.